



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2627 del 2013, proposto dalla VAT s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Daniela Ferrara e Chiara Campanelli, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Palermo, piazzetta F. Bagnasco n. 31;

***contro***

- il Comune di Palermo, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura La Monaca, con domicilio eletto presso l'Avvocatura comunale in Palermo, piazza Marina n. 39;

***nei confronti di***

- Space s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Spina con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via E. Fermi, n. 58;

- Damir s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giuseppe Mazzarella e Alessandro Maggio con domicilio eletto presso il loro studio in Palermo, via Caltanissetta, n. 1;

- Alessi s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Girolamo Calandra e Giuliana Ardito con domicilio eletto presso il loro studio in Palermo, piazza Vittorio Emanuele Orlando, n. 33;

***per l'esibizione***

«degli atti di concessione pubblicitaria dei quadrivi, targhe viarie e pensili delle fermate AMAT della Città di Palermo e della documentazione relativa al loro rilascio, richiesta con nota del 19 settembre 2013».

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;

Vista l'ordinanza n. 838/2014 con cui è stata disposta l'integrazione del contraddittorio ex art. 49 cod. proc. amm. nonché l'acquisizione di documenti;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Space s.r.l., Damir s.r.l., Alessi s.p.a.;

Viste le memorie prodotte da tutte le parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Visto l'art. 116 cod. proc. amm.;

Relatore il dott. Giuseppe La Greca;

Uditi nell'udienza camerale del 24 giugno 2014 gli Avv.ti: D. Ferrara e C. Campanelli per la parte ricorrente; G. Calandra per la Alessi s.p.a.; A. Maggio per la Damir s.r.l., F. Spina per la Space s.r.l.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

**FATTO e DIRITTO**

1.1.- La ricorrente VAT s.r.l. (di seguito «VAT») espone di essere una società di promozione pubblicitaria e di aver chiesto, nella qualità, al Comune di Palermo, l'accesso agli atti di concessione pubblicitaria dei quadrivi, targhe viarie e pensiline

delle fermate A.M.A.T. della Città di Palermo rilasciati dalla stessa civica Amministrazione.

1.2.- La relativa istanza è stata inoltrata a mezzo posta elettronica certificata il 19 settembre 2013 e l'interesse sotteso alla stessa è stato dichiarato nell'asserita possibilità, per la medesima VAT, di poter «concorrere alle relative gare» del Comune di Palermo.

1.3.- L'Amministrazione ha risposto alla predetta istanza con nota del 14 ottobre seguente con la quale ha comunicato alla ricorrente di aver chiesto, in pari data, a (non identificati) «soggetti controinteressati» la sussistenza di ragioni ostative al rilascio dei documenti oggetto di accesso.

1.4.- Dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio formatosi sull'istanza, il Comune di Palermo ha rigettato espressamente la domanda in ragione dell'avvenuta dichiarata opposizione dei soggetti controinteressati nonché per l'asserita assenza di un interesse ex art. 22 della l. n. 241 del 1990 (nota prot. n. 1022484/p del 5 dicembre 2013).

2.- Il ricorso si articola in un unico motivo di doglianza con il quale si deducono i vizi di violazione e falsa applicazione dell'art. 22 della l. n. 241 del 1990 (nel testo oggetto del rinvio legislativo di cui alla l.r. n. 10 del 1991) nonché la violazione dell'art. 24 della Costituzione. In particolare, la ricorrente denuncia l'asserita lesione cagionata dalla condotta del Comune di Palermo il quale avrebbe, di fatto, impedito l'esplicarsi del relativo interesse a conoscere gli atti di concessione di spazi pubblicitari.

3.- Si è costituito in giudizio il Comune di Palermo il quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per (originaria) mancata notificazione a presunti controinteressati; nel caso di specie non si sarebbe altresì formato il silenzio-rigetto stante la genericità dell'istanza e, da ultimo, non sussisterebbe un interesse alla base della richiesta d'accesso, considerato, tra l'altro, che «nel Comune di Palermo non è

previsto il sistema della gara per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari» (così, pag. 5 memoria datata 31 maggio 2014).

4.- Con ordinanza n. 838/2014 il Tribunale ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti «controinteressati» individuati dal Comune ai sensi dell'art. 3 del d. P.R. n. 184 del 2006 ed ha, ad un tempo, disposto l'acquisizione della corrispondenza intercorsa tra tali soggetti privati e la resistente Amministrazione. L'ordinanza è stata eseguita e, all'esito della disposta notificazione del ricorso, si sono costituite in giudizio la Space s.r.l., la Damir s.r.l. nonché la Alessi s.p.a., tutti operatori economici nel settore della pubblicità.

5.1.- Con distinte memorie le parti costituite a seguito della predetta ordinanza hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso sotto vari profili e, comunque, per l'infondatezza dello stesso nel merito.

Più specificamente:

a) la Space s.r.l. ha dedotto la finalità dell'istanza ad operare un controllo generalizzato dell'attività del Comune e l'assenza di un interesse a fondamento della stessa. Quanto a quest'ultimo aspetto, in considerazione del fatto che il Comune di Palermo sarebbe sprovvisto del piano generale degli impianti di cui al d. lgs. n. 507 del 1993, non sarebbero previste procedure di gara per l'affidamento delle concessioni;

b) la Damir s.r.l. e la Alessi s.p.a. hanno sottolineato la genericità dell'istanza nonché, in linea con la questione in rito sollevata dal Comune, l'asserita inammissibilità del ricorso per mancata notificazione dello stesso ad almeno uno dei controinteressati ai sensi dell'art. 116 cod. proc. amm.

5.2.- Nessuna delle parti «controinteressate» ha segnalato, con le suindicate memorie, la compromissione del «diritto alla riservatezza» nell'accezione di cui all'art. 22, comma 1, lett. c) della l. n. 241 del 1990 e dell'art. 3 del d. P.R. n. 184 del 2006.

6.- All'udienza camerale del 24 giugno 2014, presenti i procuratori delle parti che hanno ribadito le rispettive tesi difensive, il ricorso, su richiesta degli stessi, è stato trattenuto in decisione. Nel corso dell'udienza non è stato ammesso il tardivo deposito di ulteriori scritti rispetto a quelli già contenuti nel fascicolo di causa.

7.1.- Va preliminarmente deliberata l'eccezione tesa a revocare in dubbio l'ammissibilità del ricorso per mancata notificazione ad almeno uno dei controinteressati.

7.2.- L'eccezione è infondata.

7.3.- Ritiene il Collegio di dover brevemente tratteggiare il quadro normativo di riferimento rispetto al quale deve scrutinarsi la questione in rito sollevata da alcune delle parti controinteressate e dal Comune di Palermo.

7.4.- L'art. 22, comma 1, lett. c) della l. n. 241 del 1990, disposizione, questa, efficace anche in ambito regionale siciliano per via del rinvio legislativo di tipo dinamico contenuto nell'art. 25 della l.r. n. 10 del 1991, stabilisce che per «controinteressati» devono intendersi «tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza».

L'art. 116 cod. proc. amm., nel testo risultante dalla modificazione operata con il d. lgs. n. 195 del 2011 (art. 1), stabilisce al comma 1 che «contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione ad almeno un controinteressato. Si applica l'articolo 49. Il termine per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi aggiunti è di trenta giorni».

7.5.- Viene in evidenza come il ricorso debba essere proposto entro trenta giorni dalla conoscenza del diniego di accesso o dalla formazione del silenzio-rigetto e debba essere notificato, nel suddetto termine, all'amministrazione e ad almeno un controinteressato, salva poi l'eventuale integrazione del contraddittorio disposta a norma dell'art. 49 cod. proc. amm. (integrazione qui correttamente posta in essere alla quale è seguita la costituzione delle parti, con sanatoria di ogni eventuale presunto vizio rilevato dalla Alessi s.p.a. in ordine all'indicazione della data dell'udienza camerale).

7.6.- Secondo quanto osservato dalla giurisprudenza, prima dell'avvento della n. 15 del 2005 che ha modificato la definizione di «controinteressato» nel procedimento di accesso, si «tendeva a considerare come controinteressati tutti i soggetti determinati cui -semplicemente- si riferissero i documenti richiesti in accesso» (C.d.S., V, 2 dicembre 1998, n. 1725; VI, 8 luglio 1997, n. 1117; IV, 11 giugno 1997, n. 643; VI, 5 ottobre 1995, n. 1085; VI, 20 maggio 1995, n. 506; VI, 6 febbraio 1995, n. 71; IV, 15 settembre 1994, n. 713; IV, 7 marzo 1994, n. 216; A.P., n. 16 del 1999).

La novella definizione appena riportata ha avuto un'indubbia portata innovativa, in quanto ha imposto di riconoscere la qualità di controinteressato (*cf.* sul punto C.d.S., VI, n. 3601 del 2007) non già a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano nominati o comunque coinvolti nel documento oggetto dell'istanza ostensiva, ma, appunto, solo a coloro che per effetto dell'ostensione vedrebbero pregiudicato il loro *diritto alla riservatezza*. Non basta, perciò, che taluno venga chiamato in qualche modo in causa dal documento in richiesta, ma occorre in capo a tale soggetto un *quid pluris*, vale a dire la titolarità di un diritto alla riservatezza sui dati racchiusi nello stesso documento.

La veste di controinteressato in tema di accesso è una proiezione, perciò, del valore della riservatezza, e non già della mera oggettiva riferibilità di un dato alla sfera di un certo soggetto.

Se ne desume che non tutti i dati riferibili ad un soggetto sono per ciò solo rilevanti ai fini in discorso, ma solo quelli rispetto ai quali sussista, per la loro inerenza alla personalità individuale, o per i pregiudizi che potrebbero discendere da una loro diffusione, una precisa e ben qualificata esigenza di riserbo» (Cons. St., VI, 27 maggio 2011, n. 3190; in termini anche T.A.R. Lazio, Roma, 25 settembre 2012, n. 8104).

7.7.- In tal senso l'art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 ha posto l'obbligo della p.a. di individuare i controinteressati e di notificarli circa l'esistenza dell'istanza di accesso. Esso stabilisce, al primo comma, che «[...] Fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica amministrazione cui e' indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 7, comma 2».

7.8.- Così inquadrato l'assetto normativo di riferimento, deve ritenersi che, in sede giurisdizionale, non può essere dichiarato inammissibile il ricorso per l'accesso per assenza di notifica al controinteressato non solo quando la stessa Amministrazione non abbia ritenuto di dover consentire la partecipazione di altri in sede procedimentale, ma anche quando essa, pur avendo individuato i «controinteressati» ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241 del 1990, non ne abbia comunicate le generalità al soggetto che ha presentato l'istanza ostensiva al fine di consentirgli di individuare esattamente i destinatari della notificazione del ricorso.

Nel caso di specie, le parti private sostengono che la ricorrente avrebbe potuto ricavare l'esistenza di controinteressati attraverso l'indicazione nominativa delle imprese concessionarie allocata sugli impianti pubblicitari esistenti in vari punti della Città di Palermo. Siffatta affermazione non può essere positivamente valutata proprio per quanto detto sopra, ossia per la peculiare connotazione dei «controinteressati» nella disciplina del diritto d'accesso i quali, invero, non sono semplicemente i destinatari o beneficiari dei provvedimenti di cui si chiede l'ostensione, quanto quei soggetti che vedrebbero lesa il diritto alla riservatezza in caso di ostensione dei documenti medesimi.

Ovviamente, l'esistenza o meno di tali dati, la cui ostensione sarebbe lesiva, non era evincibile, nel caso di specie, mediante il censimento degli impianti (e dei relativi titolari), sicché, in tal senso, deve valutarsi priva di giuridico fondamento la tesi delle parti private secondo la quale l'esistenza di tali «controinteressati» sarebbe stata agevolmente verificabile attraverso una empirica operazione di ricognizione degli impianti medesimi.

7.9.- Poiché fino alla proposizione del ricorso la ricorrente non era formalmente a conoscenza (*recte*: l'Amministrazione non ha provato che lo fossero) delle generalità (sede e ragione sociale) delle società «controinteressate», essa non poteva, ovviamente, notificare alle stesse il ricorso, ciò che è avvenuto in esecuzione dell'ordinanza di questo Tribunale, di integrazione del contraddittorio ex art. 49 cod. proc. amm., una volta resi noti siffatti dati identificativi.

7.10.- Per concludere, sul punto, va, peraltro, rilevato come nessuna delle parti individuate dal Comune quali controinteressate procedurali abbia ritenuto di spiegare difese circa la presunta lesione del diritto alla riservatezza autonomamente rilevata dal Comune.

8.1.- Anche l'eccezione tendente ad ottenere una declaratoria di inammissibilità del ricorso per genericità dell'istanza non è destinata a miglior sorte.



8.2.- Salvo quanto si dirà specificamente sull'«interesse» della ricorrente, la VAT ha espressamente indicato nell'istanza di accesso oggetto e finalità della stessa, al cui cospetto l'Amministrazione, come s'è ampiamente detto, ha financo individuato specifiche posizioni di controinteresse procedimentale.

8.3.- A ciò va aggiunto che neppure la mancata specifica indicazione degli estremi identificativi degli atti da rilasciarsi - elemento non contestato dall'Amministrazione - avrebbe potuto dar luogo, nella vicenda procedimentale di che trattasi, alla denunziata genericità dell'istanza. Alla luce anche dell'evoluzione ordinamentale del principio di trasparenza, di cui il diritto di accesso è una delle espressioni, ormai collocato nel novero dei livelli minimi di tutela ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. *m*) Cost., va ritenuto che «ogni qualvolta il rilascio di documenti non sia idoneo a dar luogo a particolari attività di ricerca tali da nuocere al regolare andamento dell'attività amministrativa, questo [...] deve essere del tutto reso agevole, ravvisandosi specifici obblighi di buona fede e di collaborazione che l'Amministrazione, nel rapporto bilaterale con il privato (titolare di un diritto ormai contemplato tra quelli minimi da garantire ai sensi dell'art. 117, comma 2 lett. *m*) Cost.), deve puntualmente rispettare.

8.4.- In definitiva, in un'epoca in cui l'attività amministrativa si svolge in modalità (almeno nell'intenzione del legislatore) digitali, allorché il documento o l'atto di cui si chiede l'esibizione e la copia non risulti specificamente individuato [...] ma si tratti di atto facilmente individuabile e concretamente formabile dagli uffici della p.a., è compito dell'Amministrazione approntare ogni misura affinché sia garantito l'obbligo collaborativo che deve permeare il rapporto con il cittadino [...]» (in tal senso T.A.R. Sicilia, Palermo, 3 maggio 2011, n. 827).

9.- Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto secondo quanto appresso specificato.

10.1.- La ragione fondante la chiesta acquisizione di copia delle concessioni pubblicitarie dei quadrivi, targhe viarie e pensiline delle fermate A.M.A.T. (società di trasporto pubblico locale della Città di Palermo) è - secondo quanto dichiarato nell'istanza - la possibilità di concorrere alle gare per il relativo affidamento.

10.2.- Sul punto le controparti contestano:

a) l'assenza di un interesse nei sensi di cui all'art. 22 della soprarichiamata l. n. 241 del 1990, poiché l'istanza sarebbe preordinata ad un controllo generalizzato dell'attività dell'Amministrazione;

b) la circostanza che nel Comune di Palermo le concessioni pubblicitarie sarebbero affidate senza gara e, comunque, che l'assenza dell'apposto piano previsto dal d. lgs. n. 507 del 1993 impedirebbe il rilascio di nuove concessioni.

10.3.- L'istanza della ricorrente è dichiaratamente agganciata alla necessità di partecipare alle gare dell'Amministrazione e, comunque, a garantirsi una *chance* di conferimento di siffatte concessioni. Se di controllo nei confronti dell'attività dell'amministrazione può parlarsi, ad avviso del Collegio non viene qui in rilievo un controllo generalizzato quanto, diversamente, una acquisizione documentale preordinata a valutare le modalità più opportune per raggiungere un risultato (in qualche misura imprenditoriale) legittimamente auspicato. D'altronde, una siffatta aspettativa non è distonica con il disposto dell'art. 29, comma 2-*bis* della l. n. 241 del 1990 secondo il quale «attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione le *disposizioni* della presente legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti».

10.4.- L'interesse diretto, concreto ed attuale della ricorrente, peraltro, non può essere revocato in dubbio neppure dall'assenza del piano di cui al d. lgs. n. 507 del 1993. L'omissione del Comune nell'approvare il piano non scalfisce la posizione giuridica della medesima ricorrente la quale tende a tutelare la propria posizione di concorrente nel mercato.

In ogni caso, malgrado la mancata adozione del piano ed il conseguente divieto posto dalla legge di rilasciare le concessioni, talune di esse risultano, invero, aver costituito oggetto di specifici giudizi dinanzi a questo Tribunale (*cfr. ex aliis* sentenza n. 318 del 2003 e decisione C.g.a. n. 252 del 2005; n. 1733 del 2004).

10.5.- Va anche rilevato che alcune delle «controinteressate», in passato, hanno azionato istanze analoghe a quelle oggetto di odierna controversia.

In particolare, emerge dalla sentenza di questo Tribunale n. 210 del 2003 - alla quale, in relazione al condiviso principio di diritto ivi espresso, per esigenze di brevità si rinvia - che la Alessi s.p.a., odierna «controinteressata», con istanza del 18.3.2002 ha chiesto al Comune di Palermo copia dei provvedimenti autorizzativi di impianti pubblicitari rilasciati a favore di alcune società (tra cui la Damir s.r.l.) e copia dei relativi bollettini di pagamento delle imposte sulla pubblicità. All'esito di tale giudizio il diniego del Comune di Palermo è stato annullato.

10.6.- Quanto all'ulteriore ragione di diniego opposta dal Comune di Palermo, ossia la mancata previsione del sistema della gara per l'affidamento di siffatte concessioni (così come si legge a pag. 8 della memoria di parte pubblica), è sufficiente osservare che, al di là della compatibilità di siffatta affermazione con i principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, essa non è neanche in linea con gli stessi strumenti di normazione interna di cui si è dotato il Comune di Palermo.

Sul punto va preliminarmente osservato, quanto al rispetto delle regole processuali, che nessun regolamento è stato versato dalle parti agli atti del giudizio. Ciò,

tuttavia, non impedisce al Tribunale di conoscerne il contenuto sul rilievo che la relativa pubblicazione è obbligatoria per legge (l.r. n. 44 del 1991, l.r. n. 5 del 2011). Ed invero, con particolare riferimento ai regolamenti locali, la giurisprudenza aveva affermato in passato, in presenza di un ormai superato assetto legislativo, che, non godendo detti regolamenti «di adeguate garanzie di pubblicizzazione, per essere la loro pubblicazione a diffusione meramente locale, al dovere del giudice di applicarli, avendo essi contenuto di norme giuridiche, non corrispondeva un dovere di conoscenza in senso assoluto tale da richiedere la ricerca di ufficio, sussistendo invece un onere di allegazione delle parti, così da consentire al giudice la loro applicazione (v. sul punto, tra le tante, Cass. 1972 n. 1030; 1972 n. 1962; 1973 n. 299; 1974 n. 3968; 1975 n. 1279; 1975 n. 2784; 1975 n. 3511; 1976 n. 1742; 1979 n. 6333).

Tale principio fu in seguito sottoposto a revisione da parte di una giurisprudenza sempre più incline a ritenere, pur con qualche contrasto (v. Cass. 2000 n. 1865; 2004 n. 22648), ma con il favore della dottrina, che in relazione ai regolamenti locali il problema della scienza ufficiale del giudice si ponesse negli stessi termini di quello della conoscenza delle norme di legge vigenti, così che il giudice, compreso quello di legittimità, dovesse acquisirne diretta e completa conoscenza, indipendentemente da una attività assertiva e probatoria delle parti (v. in tal senso Cass. 1975 n. 2135; 1987 n. 777; 1992 n. 11095; 2002 n. 4372; 2002 n. 12561; 2003 n. 6012; 2003 n. 6837)» (Cass. S.u. 16 giugno 2005, n. 12868).

Ciò precisato, con apposito regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 391/94, modificato con deliberazione n. 14/99 e con deliberazione n. 122/06 - pubblicato sul sito internet ufficiale dell'Ente - il Comune non ha escluso affatto le procedure concorsuali per l'affidamento di siffatte concessioni (*cf.* artt. 27 e ss.), sicché il rigetto della domanda di accesso in

ragione dell'astratta impossibilità di indire specifiche procedure concorsuali è del tutto inconferente.

11.1.- L'istanza di accesso è fondata anche in ragione di una -troncante- ulteriore considerazione.

L'art. 23 del d. lgs. n. 33 del 2013 stabilisce che «le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: a) autorizzazione o concessione [...]».

Il precedente art. 5 prevede che «l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione».

11.2.- Ne discende che, nel caso di specie, poiché gli atti di concessione di che trattasi costituiscono documenti a pubblicazione obbligatoria - fermo, peraltro, quanto già previsto dall'art. 18 della l.r. n. 22 del 2008 e dall'art. 12 della l.r. n. 5 del 2011 - adempimento al quale l'Amministrazione resistente non mostra di aver dato seguito, la ricorrente non avrebbe dovuto neppure allegare un interesse diretto, concreto ed attuale per l'esercizio del diritto d'accesso, il quale, nell'ipotesi di omessa pubblicazione, in siffatti casi è esercitabile da «chiunque».

11.3.- Già prima dell'entrata in vigore del predetto d. lgs. n. 33 del 2013, questo Tribunale aveva affermato il principio secondo cui «qualora i documenti richiesti, rientrino [...] nel campo di applicazione dell'art. 18 l.r. n. 22 del 2008 e, ad un tempo, l'amministrazione comunale non abbia compiutamente garantito la loro pubblicazione per estratto (intendendosi per tale quella che riporti almeno il contenuto essenziale del provvedimento) ivi prevista [...], l'accesso ai medesimi documenti deve essere garantito con immediatezza ed a prescindere dalla

sussistenza di uno specifico interesse in capo al privato» (*cf.* sentenza n. 759 del 2011).

11.4.- D'altronde, in ipotesi di avvenuta pubblicazione, gli uffici avrebbero dovuto quantomeno indicare alla richiedente il «relativo collegamento ipertestuale» (art. 5, *cit.*), ciò che non è avvenuto.

11.5.- A tali conclusioni non osta né la circostanza che il medesimo decreto n. 33 del 2013 non sia stato ancora trasposto nella Regione Siciliana con specifica legge né la circostanza che tutte o alcune delle concessioni oggetto del diritto d'accesso potrebbero essere state rilasciate - come sopra si è visto - anche in data anteriore all'entrata in vigore del d. lgs. n. 33 del 2013.

Quanto al primo aspetto è il medesimo decreto a stabilire (art. 1) che le proprie *disposizioni* «integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *r*), della Costituzione». Ne discende l'immediata applicazione in ambito regionale quantunque in assenza di un recepimento espresso.

In relazione al secondo profilo, l'obbligo di pubblicazione di siffatte concessioni vige nella Regione Siciliana sin dal 1991 quando, con la l.r. n. 44/91 - e segnatamente, con l'art. 11 - il legislatore regionale assoggettò la predetta tipologia di atti all'obbligo di che trattasi.

12.- Ne discende l'integrale fondatezza del ricorso.

13.1.- Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere accolto con conseguente declaratoria dell'obbligo del Comune di Palermo di provvedere,

secondo quanto di seguito specificato, all'esibizione dei richiesti documenti nel termine di giorni trenta dalla notificazione della presente sentenza a cura di parte.

13.2.- Il Comune dovrà, entro tale termine, dar seguito, alternativamente, alla consegna di copia cartacea o digitale di siffatta documentazione ovvero, in alternativa, alla comunicazione alla ricorrente dell'eventuale avvenuta pubblicazione, con indicazione del collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

14.- Le spese seguono la regola della soccombenza (art. 26 cod. proc. amm.) e sono liquidate come da dispositivo; le stesse possono essere compensate tra le parti private avuto riguardo alla peculiarità della relativa posizione procedimentale e processuale.

15.- Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza al Segretario Generale del Comune di Palermo nella qualità di titolare delle funzioni di cui agli artt. 1, comma 7, l. n. 190 del 2012 (art. 43 d. lgs. n. 33 del 2013) e 11 l.r. n. 44 del 1991, per gli adempimenti di competenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l'effetto, ordina l'esibizione ed il rilascio alla ricorrente di copia dei documenti richiesti, nei termini e con le modalità indicati in motivazione.

Condanna il Comune di Palermo alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese processuali e degli onorari di causa che liquida in complessivi € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge; compensa le spese tra le parti private.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Dispone la trasmissione, a cura della Segreteria della Sezione, di copia della presente sentenza al Segretario Generale del Comune di Palermo.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere

Giuseppe La Greca, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)